

AVIS NAZIONALE

LE COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA di Alessandro Ferrara

Milano, 25 gennaio 2014

L'argomento che mi è stato assegnato concerne le competenze degli organi della giurisdizione interna del complesso sistema associativo a rete della nostra "Associazione Nazionale Volontari del Sangue" (di seguito AVIS) che è costituita da soci persone fisiche e da soci persone giuridiche, a norma dell'art. 1, c. 1 e dell'art. 4, c. 1 dello Statuto Nazionale del 17 maggio 2003 ed approvato con decreto del Ministero della Salute il 13 febbraio 2004.

Soci persone fisiche dell'AVIS: sono tutti quelli che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate e hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

- donatori periodici;
- ex donatori che partecipano con continuità all'attività associativa;
- chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

Soci persone giuridiche dell'AVIS: sono le Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite ed operanti il 17 maggio 2003.

Premessa

Preliminarmente è opportuno ricordare che il nuovo Statuto Nazionale, al fine di garantire:

- a) l'autonomia e l'unitarietà di tutte le associazioni territoriali che aderiscono all'AVIS;
 - b) la tutela dei diritti di tutti gli associati, persone fisiche o giuridiche;
 - c) nonché la garanzia per tutti del doppio grado di giurisdizione,
- ha definitivamente eliminato gli organi giurisdizionali nei livelli provinciali e comunali, prevedendo la costituzione di organi giurisdizionali interni, a livello nazionale e regionale.

Infatti, il Giurì Nazionale ed il Collegio Nazionale dei Probiviri sono costituiti nell'Avis Nazionale ed hanno sede entrambi a Milano, mentre i Collegi Regionali dei Probiviri sono costituiti in ciascuna Avis Regionale ed hanno sede nel relativo capoluogo; l'Avis Alto Adige-Sudtirolo e l'Avis Provinciale Trento, nonché l'Avis Svizzera, per ragioni di opportunità e di politica associativa sono state equiparate dallo Statuto alle Avis Regionali, e pertanto in ciascun capoluogo delle stesse si è costituito un proprio Collegio Regionale dei Probiviri.

Lo Statuto infine, per quanto non espressamente previsto, fa esplicitamente rinvio (art. 23) alle norme del regolamento di attuazione nonché alla legislazione vigente in materia ed inoltre contribuisce ad assicurare i requisiti di terzietà e di competenza giuridica dei componenti degli organi stessi prevedendone, sia la *incompatibilità* degli eletti in tali organi con qualsiasi altra carica o incarico associativo a qualsiasi livello, sia la *necessaria competenza/adeguata professionalità in materia giuridica*.

Competenza

La richiesta di adesione all'AVIS comporta obbligatoriamente, per tutti gli associati, l'accettazione della giurisdizione interna come giurisdizione esclusiva, così come disciplinata dall'ordinamento associativo (vedi art. 15 degli Statuti Regionali, artt. 16 e 15 dello Statuto Nazionale e artt. 14, 15 e 16 del Regolamento Nazionale) e, pertanto è precluso, da parte degli associati, il ricorso alla

magistratura ordinaria fino a quando non è definitivamente compiuto il procedimento giurisdizionale associativo, fatte salve le decadenze di legge.

Ne discende che il comportamento dell'associato, persona fisica o giuridica che sia, che volontariamente contravviene a tale regola associativa, fatta salva la deroga delle decadenze di legge, è certamente censurabile sotto l'aspetto disciplinare da parte della giurisdizione interna.

La competenza, in sostanza, indica la porzione di giurisdizione che spetta a ciascun organo del plesso giurisdizionale associativo, concerne le controversie che coinvolgono esclusivamente (competenza per materia) i soci persone fisiche, titolari o meno di cariche sociali, e/o i soci persone giuridiche, per le violazioni dei doveri e degli adempimenti che sono a loro prescritti dall'ordinamento associativo (Statuto e Regolamento AVIS), nonché per comportamenti contrari all'ordinamento stesso e comunque per atti che danneggino l'AVIS e i suoi membri, ed è attribuita secondo i criteri del grado e del territorio

Non è prevista alcuna competenza della giurisdizione interna per le richieste di risarcimento dei danni eventualmente subiti e per quelle relative alle spese legali e logistiche sostenute dalle parti.

Il procedimento giurisdizionale associativo è gratuito.

Competenza di grado e territoriale

I Collegi Regionali dei Proviviri svolgono la funzione di giudice di primo grado:

- in ogni controversia tra soci persone fisiche e/o giuridiche, appartenenti alla propria regione;
- in ordine all'espulsione o all'esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all'art. 5 dello Statuto delle Avis Comunali o equiparate.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri svolge la funzione di giudice di:

- primo grado in merito alle controversie tra i soci persone fisiche e/o persone giuridiche di regioni diverse e alle controversie tra gli organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale;
- secondo grado in merito alle decisioni di prime cure del Collegio dei Proviviri delle Avis Regionali ed equiparate:
 - in materia di controversie tra soci persone fisiche e/o tra soci persone giuridiche, appartenenti alla stessa regione, e
 - sulla espulsione del socio persona fisica, adottata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Nazionale e di quanto previsto negli Statuti delle Avis Regionali ed Equiparate.

Il Giurì Nazionale svolge la funzione di giudice:

- di secondo grado in merito alle decisioni di primo grado del Collegio Nazionale dei Proviviri,
- in unico grado, a richiesta delle Parti che, rinunciano espressamente al doppio grado di giurisdizione, in merito alle controversie fra gli organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello nazionale.

Difetto di competenza

Nel caso che l'organo giurisdizionale adito sia incompetente in ordine al ricorso ricevuto (quale ad esempio un ricorso al un Collegio Regionale dei Proviviri che concerne controversie tra persone fisiche e/o giuridiche di regioni diverse, oppure il ricorso al Giurì Nazionale in unico grado senza che l'altra parte abbia manifestato specifica volontà di rinunciare al principio del doppio grado di giurisdizione), deve rilevare d'ufficio l'incompetenza ed emettere ordinanza, trasmetterla all'organo competente e porre alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'organo competente.

Naturalmente, se il difetto d'incompetenza non viene rilevato d'ufficio, può essere eccepito dalla parte interessata con regolamento di competenza, da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla costituzione in giudizio.

Il difetto di competenza può altresì costituire specifico motivo di appello davanti l'organo giurisdizionale adito, del capo della sentenza impugnata che in modo esplicito o implicito abbia statuito sulla competenza.

Provvedimenti

L'organo giurisdizionale che definisce il ricorso, emette entro termini regolamentari la "Decisione" (o il Lodo), che è immediatamente esecutiva ed inappellabile di fronte ad alcun altro organo associativo, se emessa in secondo grado o in unico grado, mentre se emessa in primo grado ma non viene impugnata dalla parte interessata tempestivamente entro gg. 30 dalla relativa notifica, diventa esecutiva allo scadere del termine suddetto.

Se invece l'organo giurisdizionale non definisce il ricorso emette ordinanza, e ciò avviene, ad esempio nei casi, di dichiarazione di incompetenza e rinvio all'organo competente, di richiesta di ulteriore documentazione e/o chiarimenti, di integrazione del contraddittorio, oppure di sospensione del procedimento giurisdizione associativo in attesa dell'esito di procedimenti pendenti presso altri organi di giurisdizione ordinaria, nel caso della deroga dell'art. 16, c. 2 del Regolamento Nazionale

La decisione potrà essere di accoglimento o parziale accoglimento oppure di rigetto del ricorso, ad esempio per questioni pregiudiziali, ovvero inammissibilità, irricevibilità, improponibilità/improcedibilità oppure, relativamente al merito, per infondatezza o parziale infondatezza delle questioni sollevate, e possono prevedere le relative disposizioni sugli eventuali adempimenti da porre in essere e sulle eventuali sanzioni a carico dei soci, avuto riguardo alla tipologia e gravità dei comportamenti che gli stessi hanno compiuto in violazione delle norme dell'ordinamento associativo.

Impugnazione provvedimento

L'impugnazione della decisione/ordinanza all'organo di secondo gradone sospende l'efficacia, fermo restando l'ipotesi prevista dall'art. 7, c. 7 dello Statuto Nazionale, ovvero in caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione dell'associato persona fisica, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o equiparata competente, l'associato espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti aditi.

Provvedimenti cautelari

A richiesta di chi vi abbia interesse, il Collegio Nazionale dei Probiviri in secondo grado ha facoltà - nelle more della decisione definitiva- di prendere in via provvisoria i provvedimenti cautelari della censura scritta o della sospensione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dalle singole cariche associative ricoperte e/o dall'attività associativa.

Sanzioni

I provvedimenti disciplinari disposti dall'organo giurisdizionali a carico del socio, persona fisica e persona giuridica, nella decisione sono in funzione della tipologia e del livello di gravità delle violazioni dei comportamenti e degli adempimenti previsti dall'ordinamento associativo, sono variegati e consistono nella sanzione della:

- censura scritta;
- sospensione minima di due mesi e massima di ventiquattro mesi dalle singole cariche associative ricoperte e/o dall'attività associativa;

- espulsione del socio persona fisica

La sanzione massima della espulsione del socio persona fisica, con perdita della qualifica di socio e restituzione della tessera, puo' essere disposta, dall'organo giurisdizionale di secondo grado, per gravi inadempimenti agli obblighi derivanti dallo Statuto associativo o per comportamenti contrario con esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.

Espulsione dell'Associato persona giuridica

Per espressa previsione statutaria, con riguardo al socio persona giuridica che compie gravi inadempimenti agli obblighi derivanti dallo Statuto associativo o per comportamento contrario con esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, la competenza ad emettere il provvedimento di espulsione spetta esclusivamente all'Assemblea Generale degli Associati, e una volta emesso il suddetto provvedimento di espulsione non è ammissibile il ricorso giurisdizionale.

Inoltre, nelle more della decisione da parte dell'Assemblea Generale degli Associati in ordine all'espulsione dell'Associata persona giuridica (contrariamente a quanto previsto per l'Associata persona fisica), quest'ultima mantiene il diritto di voto,

^^^^^^^^^^^^^^^^

Ringrazio i colleghi partecipanti per l'attenzione sul tema assegnatomi e rimango a disposizione per un sereno e costruttivo confronto anche sugli aspetti non trattati.